

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 133/2012

del 13 luglio 2012

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

Il punto 64a [regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

considerando quanto segue:

- 1) l'attuale adattamento b) è rinumerato come adattamento c);
- 2) dopo l'adattamento a) è inserito l'adattamento seguente:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 113/2012 del 15 giugno 2012 ⁽¹⁾.

«b) All'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

(2) L'allegato XIII dell'accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2011, del 19 luglio 2011 ⁽²⁾, che integra nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ⁽³⁾.

“6. I vettori aerei svizzeri hanno la facoltà di prestare servizi aerei, alle stesse condizioni dei vettori aerei della Comunità e dell'EFTA (*), dagli Stati membri dell'Unione europea agli Stati EFTA e viceversa, a condizione, da un lato, che la Comunità e la Svizzera concedano ai vettori aerei EFTA il diritto di prestare servizi aerei dagli Stati membri dell'Unione europea alla Svizzera e viceversa e, dall'altro, che la Svizzera e gli Stati EFTA concedano ai vettori aerei della Comunità il diritto di prestare servizi aerei dalla Svizzera agli Stati EFTA e viceversa.

(3) Le parti contraenti intendono garantire ai vettori aerei EFTA ⁽⁴⁾ il diritto di prestare servizi aerei dagli Stati membri dell'Unione alla Svizzera e viceversa.

Sono abrogate tutte le limitazioni a questo regime derivanti da accordi bilaterali o multilaterali esistenti che vincolino la Comunità, da una parte, e gli Stati EFTA, dall'altra.

(4) Le parti contraenti intendono inoltre garantire ai vettori aerei della Comunità il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato EFTA alla Svizzera e viceversa.

(*) A norma dell'articolo 2, lettera b), dell'accordo SEE, per 'EFTA' si intende 'EFTA-SEE'.”

(5) A tal fine il Comitato misto SEE deve riconoscere, a condizioni di reciprocità, ai vettori aerei svizzeri il diritto di operare dagli Stati membri dell'Unione agli Stati EFTA e viceversa.

Articolo 2

(6) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

La presente decisione entra in vigore il 14 luglio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE, siano pervenute al Comitato misto SEE (*), oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Svizzera che concede ai vettori aerei EFTA il diritto di prestare servizi aerei dagli Stati membri dell'Unione europea alla Svizzera e viceversa, da un lato, o dell'accordo tra gli Stati EFTA e la Svizzera che concede ai vettori aerei della Comunità il diritto di prestare servizi aerei dalla Svizzera agli Stati EFTA e viceversa, dall'altro.

⁽¹⁾ GU L 270 del 4.10.2012, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 262 del 6.10.2011, pag. 62.

⁽³⁾ GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

⁽⁴⁾ A norma dell'articolo 2, lettera b), dell'accordo SEE, nella presente decisione per «EFTA» si intende «EFTA-SEE».

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 3

Il presidente del Comitato misto SEE notifica alla Svizzera l'adozione della presente decisione nonché, se del caso, l'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL
